



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Spett.le Comune di Polizzi Generosa**

[comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it](mailto:comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it)

**Oggetto: Invito n 403-2021.– Segnalazione n.773 - 2021 relativa alla mancata pubblicazione in iPA del Responsabile per la transizione al digitale, al mancato adeguamento alle disposizioni in ambito di identità digitali**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 4513 del 23/2/2021) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art.64



Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e 17, comma 1, Responsabile per la transizione digitale del CAD e della relativa circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, in relazione alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it))".5, 64 e 17, comma 1, del CAD e della circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione.

Il cittadino segnala la presunta mancata possibilità di accedere tramite identità digitali e la mancata pubblicazione in iPA del responsabile per la transizione al digitale. Si precisa che la Circolare n. 3 del 1/10/2018, adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, richiama "le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it))". Inoltre, la stessa circolare precisa che "il comma 1-septies dell'art. 17 CAD, prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l'unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni".

In istruttoria, si è verificato che alla data del 10/3/2021 (figure 1 e 2) non è presente in iPA l'ufficio per la transizione al digitale con la nomina del relativo RTD e non è possibile autenticarsi tramite identità digitali.

Figura 1




Figura 2




Figura 3



**Sportello Unico Attività Produttive "SUAP MADONIE ASSOCIATO"**  
 Viale Risorgimento, 13/B - 90020 Castellana Sicula (PA)

**LOGIN**  
 Nome utente:   
 Password:   
 Ricordarmi  
  
 Password persa

**MENU DI NAVIGAZIONE**  
 Homepage  
 Funzioni e organizzazione  
 Modificata SUAP  
 Presentazione della pratica  
 Elenco pratiche  
 Normativa  
 News  
 Conferenze di servizi  
 Diritti di istruttoria  
 Contatti

**COMUNI ADERENTI:**  
 Alimena - Blufi - Bompietro - Cattavuturo - Castelbuono - Castellana Sicula - Campofelice di Rocella - Collesano - Gangi - Geraci Sicula - Gratteri - Isnello - Lascari - Petralia Soprana - Petralia Sotana - Polizzi Generosa - Polina - San Mauro Castelverde - Sciarra - Scillato - Scialfani Bagini

**AVVISO PER UTENTI SUAP DEL 5.5.2020**

Si porta a conoscenza degli utenti che le attività del "SUAP MADONIE ASSOCIATO" proseguono regolarmente con le seguenti modifiche sulla presentazione delle istanze (per tutte le tipologie trattate):

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Polizzi Generosa “a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché pubblici in iPA il responsabile per la transizione al digitale e avvii le procedure tecniche e amministrative per permettere l’autenticazione tramite identità digitali per poter accedere ai servizi offerti in rete. Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell’inadempienza all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell’art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti